

ALLEGATO 1 – DUVRI



Comune di **BUSALLA** (Rev. 1 del 12/04/2017)



Comune di **CAMPOMORONE** (Rev. 1 del 13/04/2017)



Comune di **RONCO SCRIVIA** (Rev. 01 del 10/04/2017)



Comune di **SANT'OLCESE** (Rev. 1 del 20/04/2017)

Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali

Ai sensi del D.L. 81/08

Azienda Committente:



COMUNE DI BUSALLA

Azienda Appaltatrice:

Oggetto Appalto:

Gestione dell'Asilo Comunale di Busalla "Albero Blu" per il periodo dal 1 Settembre 2017 al 31 agosto 2021

Il presente documento deve essere allegato al contratto di appalto

INDICE

Normativa.....	4
1. PREMESSA	8
2. DATI IDENTIFICATIVI DELLE AZIENDE	8
3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	9
RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITA' INTERFERENZIALI.....	10
MATRICE ASIMMETRICA	12
MISURA E VALUTAZIONE	12
Costi della sicurezza relativi le misure da apprestare per ridurre i rischi di tipo interferenziale attività ausiliarie mensa e pulizia	15
4. FIGURE DI RIFERIMENTO	16
Azienda Committente: Comune di Campomorone	16
Azienda Appaltatrice:	16
Azienda Appaltatrice (responsabile della mensa): Ditta Dussmann	17
5. DESCRIOZNE DELL'AMBIENTE DI LAVORO.....	18
6. VIE DI USCITE	18
7. MISURE DI EMERGENZA	18
8. ATTREZZATURE E PRODOTTI PERICOLOSI.....	18
9. VERBALE SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L'AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE	19
10. PROGRAMMA DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI	19

I GESTIONE DEL DOCUMENTO

Responsabilità:

Responsabile del servizio: Dott. ssa Torrielli Alessia

Approvazione:

Comune di Busalla

FIRMA

DATA

Dott. ssa Alessia Torrielli

Presenza Visione:

Azienda Appaltatrice responsabile della gestione del Nido

FIRMA

DATA

Presenza Visione:

Azienda Appaltatrice responsabile della refezione scolastica

Ditta Dussmann

FIRMA

DATA

II LISTA DELLE REVISIONI

Revisione	Data
1	12/04/2017
2	
3	
4	
5	

Normativa

CODICE CIVILE

Art. 1655 Nozione

L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Art. 26 D.Lgs. 81/08 come modificato dalla Legge 98 del 09/08/2013

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze

ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortuni e malattie professionali di cui all'art. 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, in proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o di attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione sottoscritta per accettazione dall'esecutore integra gli atti contrattuali

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418

del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare, ove ciò non sia possibile ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e data di assunzione.

.Definizioni

- ∞ **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- ∞ **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.
- ∞ **Lavoratore subordinato:** colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 3 DPR 547/55, art. 3 DPR 303/56).
- ∞ **Lavoratore dipendente:** è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- ∞ **Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- ∞ **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- ∞ **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

1. PREMESSA

Il presente documento viene redatto in applicazione al comma 3-ter dell'art. 26 del d.l. 81/08 così come integrato dal D.L. 106/09

Le figure che intervengono nell'esecuzione del contratto di cui al presente documento sono:

Ditta appaltante: Comune di Busalla che redige il presente documento in qualità di Datore di lavoro redige il presente Documento

Ditta ove si svolge il servizio: Asilo Nido Comunale di Busalla "Albero blu"

Prestatrice di servizio (esecutrice):

- Ditta appaltatrice responsabile della gestione dell'Asilo Nido che sottoscrive il presente Documento per presa visione
- Ditta appaltatrice responsabile della refezione scolastica dell'Asilo Nido che sottoscrive il presente Documento per presa visione

2. DATI IDENTIFICATIVI DELLE AZIENDE

Committente	
Ragione Sociale	Comune di Busalla
Indirizzo	Piazza Macciò 1
Recapiti Telefonici	010 97683204
Partita Iva e Codice Fiscale	80007490107

Appaltatore responsabile della gestione del Nido	
Ragione Sociale	
Indirizzo	
Recapiti Telefonici	
Partita Iva e Codice Fiscale	

Ditta responsabile della refezione scolastica (per presa visione)	
Ragione Sociale	Dussmann Service srl
Indirizzo	Via Papa Giovanni XXIII 4 Capriata S. Gervasio (BG)
Recapiti Telefonici	02 91518
Partita Iva e Codice Fiscale	00124140211

3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione dell'Asilo Nido Comunale di Busalla "Albero blu".

Lo stesso comprende le seguenti prestazioni:

- (1) il coordinamento pedagogico e didattico;
- (2) il servizio educativo;
- (3) i servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione all'interno dei locali adibiti al servizio, con esclusione delle cucine;
- (4) la manutenzione ordinaria di tipo riparativo dei locali, degli arredi e delle attrezzature;

Il servizio di asilo nido del Comune di Busalla è funzionalmente organizzato e autorizzato per accogliere n. 30 bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi.

La preparazione dei pasti avviene tramite la cooperativa Dussmann presso i locali cucina presenti presso il nido stesso.

La cooperativa responsabile del presente appalto provvede, tramite il proprio personale ausiliario, a porzionare e distribuire i pasti agli alunni dell'Asilo Nido.

Sono possibili interferenze con il personale comunale presente in qualità di ausiliarie e il personale della Ditta responsabile della preparazione dei pasti (interferenze presenti solo durante la distribuzione dei pasti).

Il servizio viene erogato, di norma, per un periodo di undici mesi, con inizio il 1° settembre e termine il 31 luglio, dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali e i periodi di sospensione in occasione delle festività natalizie e pasquali, per un massimo di dieci giorni lavorativi.

Ogni giorno di apertura dell'asilo nido il servizio è essere assicurato per almeno 10 ore consecutive a partire dalle ore 7,30 garantendo comunque la custodia dei bambini anche in caso di ritardo da parte delle famiglie rispetto all'orario di chiusura.

Il servizio prevede, di norma:

- (a) L'ingresso al nido dalle ore 7,30 alle ore 9,30;
- (b) Lo svolgimento delle attività didattiche e ludiche programmate fino alle ore 10,30, quindi igiene dei bambini in preparazione del momento del pranzo;
- (c) la porzionatura e lo scodellamento dei pasti, eventuale ritiro dei buoni mensa e comunicazione del numero dei pasti alla cucina. Il personale del nido deve assistere i bambini in funzione delle diverse esigenze connesse all'età degli stessi per tutta la durata del pranzo. Il personale, sia educativo che ausiliario, deve garantire la massima attenzione e vigilanza durante il momento del pasto dei bimbi e consumare il proprio pasto in orario differenziato;
- (d) Dalle ore 13,00-13,30 alle ore 14,30-15,00, fatte salve le esigenze individuali, è previsto il momento di riposo;
- (e) Dalle ore 14,30-15,00 inizia il "risveglio", accompagnato dalla merenda a da momenti di gioco libero, in attesa dell'uscita prevista tra le ore 16 e le ore 17,30 per i bambini con

- frequenza full-time e dalle ore 12,30 alle ore 13,30 per i bambini con frequenza part-time;
- (f) Il personale educativo dovrà essere presente al nido in maniera da assicurare sempre il seguente rapporto educatore/bambino: 1/5 fino ai 12 mesi, 1/7 fino ai 24 mesi, 1/10 fino ai 36 mesi;
 - (g) Il personale di supporto, che dovrà essere almeno un collaboratore addetto ai servizi generali, dovrà essere presente al nido in relazione alla frequenza dei bambini e tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio dichiarate nel progetto organizzativo;
 - (h) Nell'asilo dovranno comunque essere presenti almeno due operatori, anche nei momenti di minima presenza degli utenti;
 - (i) Per tutto il periodo di apertura del nido deve essere presente almeno un educatore in possesso della certificazione attestante l'idoneità a praticare la cosiddetta "manovra antisoffocamento";
 - (j) Il servizio educativo deve prevedere momenti di "osservazione" di ciascun bambino e la compilazione delle schede individuali con l'annotazione dei progressi e di qualsiasi altra informazione utile;
 - (k) Deve essere quotidianamente esposto il menù consumato e, per ciascun bambino, l'informazione relativa al gradimento e al consumo;
 - (l) Al momento dell'entrata e dell'uscita l'educatore di riferimento deve garantire al genitore un piccolo spazio per l'interscambio delle informazioni relative al bambino;
 - (m) Ai bambini deve essere garantito il costante mantenimento di un buon livello igienico e di pulizia, praticando il cambio ogniqualvolta se ne presenti la necessità, oltre i momenti a ciò dedicati;
 - (n) I locali dell'asilo nido devono trovarsi in perfetto stato di pulizia prima dell'ingresso dei bambini. Le opere di pulizia dovranno ripetersi nel momento di riposo dei bambini e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in funzione delle attività svolte.
 - (o)

RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITA' INTERFERENZIALI

La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire come rischio il prodotto della probabilità di accadimento (P) per la gravità del danno (D) atteso:

$$R = P * D$$

La definizione della Scala di Probabilità fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra probabilità che si verifichi l'evento indesiderato tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni che comportano i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

STIMA DELLA PROBABILITA' DI ACCADIMENTO

PROBABILITA'	GIUDIZIO	DEFINIZIONI E CRITERI (secondo BS 8800:2004)
MI (1)	Molto improbabile	Durante la vita lavorativa di una persona la <u>probabilità di accadimento dell'evento è inferiore all'1%</u>
I (2)	Improbabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona <u>una volta durante la sua vita lavorativa</u>
P (3)	Probabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona <u>una volta ogni cinque anni</u>
MP (4)	Molto probabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona almeno <u>una volta ogni sei mesi</u>

STIMA DELLA GRAVITA' DEL DANNO

DANNO	GIUDIZIO	ESEMPI DI CATEGORIA DI DANNO (secondo BS 8800:2004)	
DL (1)	Danno Lieve	SALUTE	Fastidio, irritazione (es. mal di testa); Malattia temporanea comportante disagio
		SICUREZZA	Ferite superficiali; piccoli tagli e abrasioni; irritazione agli occhi causata da polvere
DM (2)	Danno Moderato	SALUTE	Perdita parziale dell'udito; dermatiti; asma; disturbi agli arti superiori; malattie comportanti inabilità minori permanenti
		SICUREZZA	Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni; piccole fratture
DG (3)	Danno grave	SALUTE	Grave malattia mortale; grave inabilità permanente
		SICUREZZA	Lesioni mortali; amputazione; lesioni multiple; gravi fratture

MATRICE ASIMMETRICA

		<u>DANNO</u>				
		Danno Lieve		Danno Moderato		Danno grave
PROBABILITA'	Molto improbabile	Rischio Molto Basso	Rischio Molto Basso	Rischio Molto Basso	Rischio Molto Basso	Rischio Alto
	Improbabile	Rischio Molto Basso	Rischio Medio	Rischio Medio	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto
	Probabile	Rischio Basso	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto
	Molto probabile	Rischio Basso	Rischio Alto	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto

MISURA E VALUTAZIONE

CATEGORIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE DI TOLLERABILITA'
Rischio Molto Basso	RISCHIO ACCETTABILE
Rischio Basso	RISCHI CHE DEVONO ESSERE RIDOTTI FINO A RISULTARE TOLLERABILI O ACCETTABILI
Rischio Medio	
Rischio Alto	
Rischio Molto Alto	RISCHIO INACCETTABILE

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B. deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame. A tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidente di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

Definiti la Probabilità (P) e la Gravità del Danno (D) il Rischio (R) viene calcolato con la formula $R=P \cdot D$ e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del danno e in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Documento Unico di Valutazione dei rischi Appalto

Ai sensi del art. 26 D.L. 81/08

	4	4	8	12	
P	3	3	6	9	
Probabilità	2	2	4	6	
	1	1	2	3	
		1	2	3	D
					Danno

In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra e quelli minori le posizioni in basso a destra con tutta una serie di disposizioni intermedie. Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi da adottare. Tale priorità è facilmente identificata dalla rappresentazione numerica e cromatica

R > 6 Azioni correttive immediate

4 > R < 6 Azioni correttive da programmare con urgenza

R < 3 Azioni correttive/migliorative da programmare nel medio e breve termine

L'attività oggetto dell'appalto verrà svolta in contemporanea alla normale attività lavorativa. I rischi derivanti dalla contemporaneità delle operazioni riguardano essenzialmente gli aspetti di seguito schematizzati:

Documento Unico di Valutazione dei rischi Appalto

Ai sensi del art. 26 D.L. 81/08

Attività di trasporto di pasti caldi, distribuzione e scodellamento dei pasti

Attività	Personale Interessato	Rischio	Misure di eliminazione interferenza	P*	D=	R
Predisposizione pasti Consequente presenza residui di cibo sul pavimento	Ditta appaltatrice Personale ausiliario comunale Insegnanti	Scivolamento caduta	Utilizzo calzature adeguate (personale comunale)	2	2	4
Lavaggio pavimentazione	Personale ausiliario comunale Insegnanti	Scivolamento – caduta	Interdizione temporanea al passaggio, utilizzo di calzature antiscivolo (personale comunale)	2	2	4
Porzionatura e distribuzione pasti	Utenti/personal e docente ed ausiliario/ appaltante	Ustione accidentale dovuta allo sversamento dei cibi	Misure procedurali: Distribuzione delle porzioni progressiva (mai più di due piatti alla volta), verifica della temperatura di minestre e cibi (non deve essere ustionante) Controllo da parte delle insegnanti che i bambini siano seduti e tranquilli (ditta appaltatrice responsabile del nido)	2	2	4
Porzionatura e distribuzione pasti	Personale appaltante	Scivolamento dovuto a sversamento cibi sul pavimento, urto accidentale con banchi sedie ed arredi	2 Utilizzo di calzature antisdrucchio da parte del personale comunale che effettua lo scodellamento. Segnalazione da parte degli insegnanti di eventuali sversamenti, pulizia immediata del pavimento e temporaneo inutilizzo dell'area (fino ad asciugatura (personale comunale)	2	2	4

Attività pulizia locali cucina e refettori

Attività	Personale Interessato	Rischio	Misure di emergenza	P* D= R		
				P*	D=	R
Lavaggio pavimentazione refettori <i>Rischio introdotto dall'appaltatore/appaltante</i>	Personale comunale Ditta appaltatrice Bambini	Scivolamento – caduta	Interdizione temporanea al passaggio, utilizzo di calzature antiscivolo	2	2	4
Utilizzo prodotti chimici pulizie <i>Rischio indotto dall'appaltatore</i>	Personale comunale Ditta appaltatrice Bambini	Contatti accidentali svasamento o sostanze chimiche pericolose	Tutte le sostanze chimiche non utilizzate devono essere riposte in armadi chiusi, è fatto divieto di mescolare tra loro prodotti che possono generare gas nocivi (es ammoniaca e candeggina).	2	1	2
Utilizzo attrezzature manuali <i>Rischio indotto dall'appaltante</i>	Personale comunale Ditta appaltatrice Bambini	Taglio Abrasioni	Tutte le attrezzature non utilizzate vanno correttamente riposte. E' fatto divieto lasciare incustodite attrezzature che possono costituire possibile rischio taglio e/o abrasioni	2	1	2

Costi della sicurezza relativi le misure da apprestare per ridurre i rischi di tipo interferenziale attività ausiliarie mensa e pulizia

I costi della sicurezza sono relativi **esclusivamente** ai rischi di tipo interferenziale e relativi all'appalto.

Tali interventi possono essere individuati in:

- Cartellonistica supplementare (interdizione di aree nel corso delle pulizie) € 100,00
- Formazione e aggiornamento € 400,00 annue
- Partecipazione alle riunioni di ordinamento (4 ore annue) € 300,00

Interferenze con personale del comune

Sono presenti interferenze con il personale comunale in qualità di ausiliarie che effettua attività di pulizie dei locali e scoldellamento e porzionatura dei pasti durante la mensa.

4. FIGURE DI RIFERIMENTO

Azienda Committente: Comune di Campomorone

Referente aziendale	Dott. ssa Alessia Torrielli
Datore di lavoro	Geom. Carlo Valente
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. ssa Laura Bocca
Medico del Lavoro	Dott. Pierluigi Salvarezza
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Sig. Giulio Salvarezza

Addetti antincendio Asilo Nido:

- Lomi Claudia

Addetti primo soccorso Asilo Nido:

- Lomi Claudia

Azienda Appaltatrice:

Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico del Lavoro	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

Addetti antincendio:

- _____
- _____

Addetti primo soccorso:

- _____
- _____

Azienda Appaltatrice (responsabile della mensa): Ditta Dussmann

Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico competente	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

Addetti squadra antincendio (se ritenuti necessari):

- ✓ _____
- ✓ _____

Addetti primo soccorso (se ritenuti necessari):

- ✓ _____
- ✓ _____

5. DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

La struttura è situata in Via Bonningher 41, in località Sarissola.
Si tratta di un edificio suddiviso in due piani a rischio incendio BASSO.
La struttura è così strutturata:

Spazi Interni Edificio

Piano terra:

- Lavanderia
- Cucina
- Dispensa
- Spogliatoio del personale
- Palestrina

Primo piano:

- Salone ricreativo
- Servizi igienici
- Dormitorio
- Ufficio
- Infermeria
- *Salette giochi*

Spazi esterni agibili:

- Ampio giardino
- Terrazzo

L'edificio è dotato di:

- Estintori,
- Segnaletica di emergenza.

6. VIE DI USCITE

All'interno del plesso sono presenti diverse uscite (vedere planimetrie d'emergenza). Attualmente al Piano terra sono presenti tre uscite che però non hanno caratteristiche di uscite d'emergenza (apertura controesodo). Al primo piano è presente una uscita d'emergenza con apertura a favore di esodo e maniglione antipánico e diverse portefinestre che immettono direttamente sul giardino esterno.

7. MISURE DI EMERGENZA

La ditta appaltatrice è tenuta ad attenersi a quanto indicato nel piano di emergenza dell'Asilo Nido. Lo stesso viene allegato al presente Documento.

8. ATTREZZATURE E PRODOTTI PERICOLOSI

La gestione dell'Asilo Nido Comunale avviene in collaborazione con il personale comunale che effettua mansioni di ausiliarie (addetti alle pulizie). Il personale ausiliario utilizza attrezzature del comune (aspirapolveri, scope elettriche, ecc.) e prodotti chimici acquistati dal Comune stesso.

9. VERBALE SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L'AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Data incontro: __/__/____

Presenti (comitato di coordinamento):

Esiti (specificare in particolare formazione, dpi, linea di comando):

10. PROGRAMMA DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI

ALLEGATI

Piano di emergenza Asilo Nido "Albero blu"

Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali

Ai sensi del D.L. 81/08

Azienda Committente:



Comune di Campomorone (Genova)

Azienda Appaltatrice:

Oggetto Appalto:

Gestione progetto educativo presso l'Asilo Nido Comunale "Mela Verde" per il periodo dal 01/09/2017 al 31/8/2021

Il presente documento deve essere allegato al contratto di appalto

INDICE

Normativa.....	4
1. PREMESSA	8
2. DATI IDENTIFICATIVI DELLE AZIENDE	8
3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	9
RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITA' INTERFERENZIALI.....	10
MATRICE ASIMMETRICA	11
MISURA E VALUTAZIONE	11
Costi della sicurezza relativi le misure da apprestare per ridurre i rischi di tipo interferenziale attività ausiliarie mensa.....	13
4. FIGURE DI RIFERIMENTO	14
Azienda Committente: Comune di Campomorone	14
Azienda Appaltatrice:	14
Azienda Appaltatrice (responsabile della mensa): Camst soc. Coop. Ar.l.	15
5. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO	16
6. MISURE DI EMERGENZA	16
7. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' SVOLTA IN AZIENDA DALL'IMPRESA APPALTATRICE	16
Agenti chimici e biologici.....	16
8. VERBALE SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L'AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE	17
9. PROGRAMMA DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI	17

I GESTIONE DEL DOCUMENTO

Responsabilità:

Responsabile del servizio: Dott. ssa Maria Rita Monteverde
--

Approvazione:

Comune di Campomorone

	FIRMA	DATA
Dott. ssa Maria Rita Monteverde		

Presenza Visione ed integrazione:

Azienda Appaltatrice responsabile della gestione del nido "La mela verde"

	FIRMA	DATA

Presenza Visione:

Azienda Appaltatrice responsabile della preparazione dei pasti

Coop. Camst

	FIRMA	DATA

II LISTA DELLE REVISIONI

Revisione	Data
1	13/04/2017
2	
3	
4	
5	

Normativa

CODICE CIVILE

Art. 1655 Nozione

L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Art. 26 D.Lgs. 81/08 come modificato dalla Legge 98 del 09/08/2013

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze

ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortuni e malattie professionali di cui all'art. 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, in proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o di attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione sottoscritta per accettazione dall'esecutore integra gli atti contrattuali

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418

del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare, ove ciò non sia possibile ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e data di assunzione.

.Definizioni

- ∞ **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- ∞ **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.
- ∞ **Lavoratore subordinato:** colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 3 DPR 547/55, art. 3 DPR 303/56).
- ∞ **Lavoratore dipendente:** è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- ∞ **Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- ∞ **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- ∞ **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

1. PREMESSA

Il presente documento viene redatto in applicazione al comma 3-ter dell'art. 26 del d.l. 81/08 così come integrato dal D.L. 106/09

Le figure che intervengono nell'esecuzione del contratto di cui al presente documento sono:

Ditta appaltante: Comune di Campomorone che redige il presente documento secondo i rischi standard

Ditta ove si svolge il servizio:

- **Asilo Nido Comunale "La mela verde"** che ha funzioni di "Datore di Lavoro presso cui si svolge l'attività e che quindi ai sensi di legge integra ed aggiornerà il presente Documento

2. DATI IDENTIFICATIVI DELLE AZIENDE

Committente	
Ragione Sociale	Comune di Campomorone
Indirizzo	Via Antonio Gavino, 144 r
Recapiti Telefonici	010 7224318
Partita Iva e Codice Fiscale	00769440108

Appaltatore	
Ragione Sociale	
Indirizzo	
Recapiti Telefonici	
Partita Iva e Codice Fiscale	

Ditta responsabile della preparazione dei pasti	
Ragione Sociale	Camst Soc. Coop. A.r.l.
Indirizzo	Via Tosarelli, 318 Castenaso (Bo)
Recapiti Telefonici	051 6017411
Partita Iva e Codice Fiscale	C.F. 00311310379 P.I. 00501611206

3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio deve essere erogato, di norma, per un periodo di undici mesi, con inizio il 1° settembre e termine il 31 luglio, dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali e i periodi di sospensione in occasione delle festività natalizie e pasquali, per un massimo di dieci giorni lavorativi, salvo diversa statuizione deliberata dai singoli Comitati di Controllo delle strutture.

Ogni giorno di apertura dell'asilo nido il servizio deve essere assicurato per almeno 10 ore consecutive a partire dalle ore 7,30 garantendo comunque la custodia dei bambini anche in caso di ritardo da parte delle famiglie rispetto all'orario di chiusura, fatte salvi ampliamenti di fascia oraria proposti in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario. Il Comune si riserva di modificare la durata oraria del servizio in misura inferiore al minimo indicato.

Il servizio prevede, di norma:

(a) L'ingresso al nido dalle ore 7,30 alle ore 9,30;

(b) Lo svolgimento delle attività didattiche e ludiche programmate fino alle ore 10,30, quindi igiene dei bambini in preparazione del momento del pranzo

Il personale del nido deve assistere i bambini in funzione delle diverse esigenze connesse all'età degli stessi per tutta la durata del pranzo. Il personale, sia educativo che ausiliario, deve garantire la massima attenzione e vigilanza durante il momento del pasto dei bimbi e consumare il proprio pasto in orario differenziato;

(d) Dalle ore 13,00-13,30 alle ore 14,30-15,00, fatte salve le esigenze individuali, è previsto il momento di riposo;

(e) Dalle ore 14,30-15,00 inizia il "risveglio", accompagnato dalla merenda a da momenti di gioco libero, in attesa dell'uscita prevista tra le ore 16 e le ore 17,30 per i bambini con frequenza full-time e dalle ore 12,30 alle ore 13,30 per i bambini con frequenza part-time;

(f) Il personale educativo dovrà essere presente al nido in maniera da assicurare sempre il seguente rapporto educatore/bambino: 1/5 fino ai 12 mesi, 1/7 fino ai 24 mesi, 1/10 fino ai 36 mesi;

(g) Il personale di supporto, che dovrà essere almeno un collaboratore addetto ai servizi generali, dovrà essere presente al nido in relazione alla frequenza dei bambini e tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio dichiarate nel progetto organizzativo;

(h) Nell'asilo dovranno comunque essere presenti almeno due operatori, anche nei momenti di minima presenza degli utenti;

(i) Per tutto il periodo di apertura del nido deve essere presente almeno un educatore in possesso della certificazione attestante l'idoneità a praticare la cosiddetta "manovra antisofoffocamento";

(j) Il servizio educativo deve prevedere momenti di "osservazione" di ciascun bambino e la compilazione delle schede individuali con l'annotazione dei progressi e di qualsiasi altra informazione utile;

(k) Deve essere quotidianamente esposto il menù consumato e, per ciascun bambino, l'informazione relativa al gradimento e al consumo;

(l) Al momento dell'entrata e dell'uscita l'educatore di riferimento deve garantire al genitore un piccolo spazio per l'interscambio delle informazioni relative al bambino;

(m) Ai bambini deve essere garantito il costante mantenimento di un buon livello igienico e di pulizia, praticando il cambio ogniqualvolta se ne presenti la necessità, oltre i momenti a ciò dedicati;

(n) I locali dell'asilo nido devono trovarsi in perfetto stato di pulizia prima dell'ingresso dei bambini. Le opere di pulizia dovranno ripetersi nel momento di riposo dei bambini e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in funzione delle attività svolte.

RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITA' INTERFERENZIALI

La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire come rischio il prodotto della probabilità di accadimento (P) per la gravità del danno (D) atteso:

$$R = P * D$$

La definizione della Scala di Probabilità fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra probabilità che si verifichi l'evento indesiderato tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni che comportano i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

STIMA DELLA **PROBABILITA'** DI ACCADIMENTO

PROBABILITA'	GIUDIZIO	DEFINIZIONI E CRITERI (secondo BS 8800:2004)
MI (1)	Molto improbabile	Durante la vita lavorativa di una persona la <u>probabilità di accadimento dell'evento è inferiore all'1%</u>
I (2)	Improbabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona <u>una volta durante la sua vita lavorativa</u>
P (3)	Probabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona <u>una volta ogni cinque anni</u>
MP (4)	Molto probabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona almeno <u>una volta ogni sei mesi</u>

STIMA DELLA GRAVITA' DEL **DANNO**

DANNO	GIUDIZIO	ESEMPI DI CATEGORIA DI DANNO (secondo BS 8800:2004)	
DL (1)	Danno Lieve	SALUTE	Fastidio, irritazione (es. mal di testa); Malattia temporanea comportante disagio
		SICUREZZA	Ferite superficiali; piccoli tagli e abrasioni; irritazione agli occhi causata da polvere
DM (2)	Danno Moderato	SALUTE	Perdita parziale dell'udito; dermatiti; asma; disturbi agli arti superiori; malattie comportanti inabilità minori permanenti
		SICUREZZA	Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni; piccole fratture
DG (3)	Danno grave	SALUTE	Grave malattia mortale; grave inabilità permanente
		SICUREZZA	Lesioni mortali; amputazione; lesioni multiple; gravi fratture

MATRICE ASIMMETRICA

		<u>DANNO</u>				
		Danno Lieve		Danno Moderato		Danno grave
PROBABILITA'	Molto improbabile	Rischio Molto Basso	Rischio Molto Basso	Rischio Molto Basso	Rischio Molto Basso	Rischio Alto
	Improbabile	Rischio Molto Basso	Rischio Medio	Rischio Medio	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto
	Probabile	Rischio Basso	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto
	Molto probabile	Rischio Basso	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto

MISURA E VALUTAZIONE

CATEGORIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE DI TOLLERABILITA'
Rischio Molto Basso	RISCHIO ACCETTABILE
Rischio Basso	RISCHI CHE DEVONO ESSERE RIDOTTI FINO A RISULTARE TOLLERABILI O ACCETTABILI
Rischio Medio	
Rischio Alto	
Rischio Molto Alto	RISCHIO INACCETTABILE

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B. deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame. A tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidente di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

Definiti la Probabilità (P) e la Gravità del Danno (D) il Rischio (R) viene calcolato con la formula $R=P \cdot D$ e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del danno e in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Documento Unico di Valutazione dei rischi Appalto

Ai sensi del art. 26 D.L. 81/08

	4	4	8	12	
P	3	3	6	9	
Probabilità	2	2	4	6	
	1	1	2	3	
		1	2	3	D
					Danno

In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra e quelli minori le posizioni in basso a destra con tutta una serie di disposizioni intermedie. Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi da adottare. Tale priorità è facilmente identificata dalla rappresentazione numerica e cromatica

R > 6 Azioni correttive immediate

4 > R < 6 Azioni correttive da programmare con urgenza

R < 3 Azioni correttive/migliorative da programmare nel medio e breve termine

L'attività oggetto dell'appalto verrà svolta in contemporanea alla normale attività lavorativa. I rischi derivanti dalla contemporaneità delle operazioni riguardano essenzialmente gli aspetti di seguito schematizzati:

Attività di ricezione di pasti caldi (i pasti sono prelevati alla porta della cucina e trasportati con carrello al nido)

Attività	Personale Interessato	Rischio	Misure di emergenza	P* D= R		
				P	D	R
Consegna cibi caldi	Personale ditta responsabile preparazione pasti Personale ditta porzionatura e somministrazione pasti	Ustione Scivolamento caduta	Utilizzo calzature adeguate Trasporto in adeguati contenitori possibilmente chiusi	2	2	4

L'attività di pulizia dei locali dell'Asilo Nido Comunale non genera interferenze né con il personale dell'IC Campomorone né con il personale comunale in quanto all'interno della sezione Nido è presente solo il personale della cooperativa

Costi della sicurezza relativi le misure da apprestare per ridurre i rischi di tipo interferenziale attività ausiliarie mensa

I costi della sicurezza sono relativi **esclusivamente** ai rischi di tipo interferenziale e relativi all'appalto.

Tali interventi possono essere individuati in:

- o Formazione e coordinamento (annue) €200,00

Il Comune promuoverà il coordinamento tra l'IC Campomorone-Ceranesi e la cooperativa aggiudicataria dell'appalto "Mela Verde" e la CAMST per la gestione coordinata delle emergenze

La stesura del piano di emergenza del nido scadrà a carico della Cooperativa che assumerà la gestione del nido "Mela Verde"

4. FIGURE DI RIFERIMENTO

Azienda Committente: Comune di Campomorone

Referente aziendale	Dott. ssa Maria Rita Monteverde
Datore di lavoro	Dott. Stefano Fedeli
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. ssa Laura Bocca
Medico del Lavoro	Dott. Riccardo Barattini
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Sig. Antonio Rossi

Non viene indicata la squadra di emergenza del Comune di Campomorone, in quanto l'attività viene svolta in locali (cucina) ove il Comune stesso non ha disponibilità giuridica

Azienda Appaltatrice:

Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico del Lavoro	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

Addetti antincendio:

- _____
- _____

Addetti primo soccorso:

- _____
- _____

Azienda Appaltatrice (responsabile della mensa): Camst soc. Coop. Ar.I.

Referente aziendale appalto o preposto	Sig. Paolo Genco
Datore di lavoro	Sig. Paolo Genco
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Avv. Tinarelli
Medico competente	Dott. Foti
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

Addetti squadra antincendio (se ritenuti necessari):

- ✓ _____
- ✓ _____

Addetti primo soccorso (se ritenuti necessari):

- ✓ _____
- ✓ _____

5. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Non sono presenti rischi specifici

6. MISURE DI EMERGENZA

La ditta appaltatrice è tenuta a predisporre piano e procedure di emergenza conformemente a quanto previsto dal D.L. 81/08 e di provvedere alla formazione dei propri addetti alle emergenze. L'ic Campomorone-Ceranesi provvederà ad indire la riunione di coordinamento annuale con la cooperativa responsabile dell'appalto e la ditta Camst, responsabile del servizio mensa.

7. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' SVOLTA IN AZIENDA DALL'IMPRESA APPALTATRICE

Agenti chimici e biologici

Per lo svolgimento delle prestazioni relative alle operazioni di pulizia dei locali, i materiali di consumo e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio sono messi a disposizione dall'impresa appaltatrice, che garantisce materiali di consumo inerti, asettici, e che non intacchino minimamente la colorazione e/o le caratteristiche originarie dei materiali.

Il materiale igienico sanitario di consumo (sapone liquido, carta igienica, carta asciugamani, sacchetti igienici) dovrà altresì essere fornito dall'impresa appaltatrice.

Il materiale di consumo, per le pulizie e quello igienico sanitario deve essere scelto con particolare attenzione a criteri ecologicamente preferibili (si vedano i criteri ambientali minimi del PAN GPP). Deve essere documentata la composizione dei prodotti, preferibilmente con certificazioni (Ecolabel, ICEA, etc), con riferimento ad almeno il 30% del totale del materiale di consumo impiegato.

La ditta utilizzerà nell'ambito delle operazioni di pulizia prodotti che non rappresentano rischi per gli utenti. Gli esiti della valutazione del rischio, qualora questo non sia nullo, dovranno essere comunicati al Comune

8. VERBALE SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L'AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Data incontro: __/__/____


Presenti (comitato di coordinamento):

Esiti (specificare in particolare formazione, dpi, linea di comando):

9. PROGRAMMA DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI

ALLEGATI

Planimetria dei locali affidati



Documento Unico di Valutazione dei rischi Appalto

Ai sensi del art. 26 D.L. 81/08



Comune di Ronco Scrivia

(Provincia di Genova)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo del Governo 09 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche
secondo le linee guida redatte dall'Università degli Studi di Torino
Il presente documento viene allegato al contratto di appalto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, così come
modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2003 n. 106

ASILO NIDO COMUNALE - CORSO ITALIA

Il Datore di Lavoro

(Dott.ssa Valentina Merlo)

In collaborazione con

Il R.S.P.P.

(T.I.A.L. Andrea Sut)

Data redazione: 10 Aprile 2017

Revisione: 01

Sommario

1.	GENERALITÀ	3
2.	IDENTIFICAZIONE DELLA COMMITTENZA.....	4
3.	ORGANIGRAMMA DELLA COMMITTENZA	5
4.	IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DELLE IMPRESE OGGETTO DEL CONTRATTO.....	5
5.	AMBIENTI DI LAVORO / REPARTI.....	8
6.	PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	9
7.	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLE INTERFERENZE	11
8.	FATTORI DI RISCHIO PRESENTI NELLE AREE LAVORATIVE	12
9.	FATTORI DI RISCHIO PRESENTI NELLE AREE LAVORATIVE ED INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE TRA LE IMPRESE	13
10.	INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LE ATTIVITÀ E DELLE MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE.....	13
11.	MISURE GENERALI PER IL GOVERNO DEI RISCHI INTERFERENZIALI	14
12.	GESTIONE DEGLI INCIDENTI E DELLE EMERGENZE	15
13.	COSTI DELLA SICUREZZA	15
14.	ALTRE INFORMAZIONI.....	16

ALLEGATO A - VERIFICA IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE

ALLEGATO B - VERBALE DI COORDINAMENTO

ALLEGATO C - ELENCO ATTIVITÀ E RISCHI INTERFERENZIALI

1. Generalità

Il presente *Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze* è redatto ai fini dell'adempimento degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e alle successive modifiche apportate dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009; lo stesso deve essere consegnato all'Impresa e/o lavoratore autonomo (di seguito: Impresa) per lavori oggetto di contratto, appalto, opera o fornitura o durante la stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori. Dal canto suo l'impresa è tenuta a fornire specifiche informazioni sui rischi apportati all'interno delle aree di pertinenza della **Comune di Ronco Scrivia** durante la loro permanenza, su formato cartaceo o su supporto informatico.

Nel rispetto della sua piena autonomia organizzativa e gestionale l'impresa è tenuta ad attuare, nell'esecuzione dei lavori affidati, le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e le disposizioni complementari contenute nel presente documento. L'impresa è inoltre tenuta ad impartire al proprio personale operante presso le aree di pertinenza della **Comune di Ronco Scrivia** informazioni e formazione adeguate circa la natura e l'entità dei rischi ai quali possono andar incontro, nonché precise istruzioni comportamentali.

Prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'Impresa, direttamente o tramite persona da lui incaricata, con sopralluogo effettuato congiuntamente al datore di lavoro o al R.S.P.P. della committente, prende atto dei rischi specifici presenti nei diversi ambienti oggetto del contratto e delle misure di prevenzione e protezione attuate del **Comune di Ronco Scrivia**, dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori e delle misure a tal fine adottate, e verifica l'idoneità delle misure adottate per la tutela dei lavoratori coinvolti. Il sopralluogo deve essere ripetuto se si verificano in corso d'opera mutamenti delle condizioni di sicurezza individuate inizialmente.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente dell'Impresa possono visitare gli ambienti in cui è previsto lo svolgimento delle attività lavorative oggetto del contratto, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, previa comunicazione al Responsabile dell'area sociale scolastica e culturale o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della **Comune di Ronco Scrivia**.

I contenuti del presente *Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze* sono discussi ed eventualmente integrati nel corso della *Riunione di coordinamento*, convocata su iniziativa del Responsabile dei Lavori prima dell'inizio delle attività lavorative oggetto del contratto, della quale viene redatto apposito *Verbale*.

DUVRI	REV. N°	DATA
1ª emissione	00	13 Dicembre 2016
1ª emissione	01	10 Aprile 2017

2. Identificazione della committenza

Denominazione:	COMUNE DI RONCO SCRIVIA
Forma giuridica:	Ente pubblico
Sede Legale:	<i>Palazzo Comunale - Municipio</i> Corso Italia civ. 7 16019 Ronco Scrivia (GE)
Unità Locale:	<i>Asilo Nido Comunale</i> Corso Italia civ. 131 16019 Ronco Scrivia (GE)
Unità Locale:	<i>Magazzino</i> Via Bazzano 16019 Ronco Scrivia (GE)
Unità Locale:	<i>Plesso Scolastico</i> Corso Cesare Battisti civ. 63 16019 Ronco Scrivia (GE)
Telefono:	+39 010 96 59 014 +39 010 96 59 017 +39 010 96 59 023
Fax:	+39 010 93 56 343
Partita IVA:	00705520104
Codice Fiscale:	00705520104
Datore di Lavoro:	Dott.ssa Valentina Merlo
Attività economica:	Pubblica amministrazione
Codice ATECO 2007:	84.00 - Pubblica Amministrazione
Orario e giorni di lavoro:	<i>Uffici</i> dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 <i>Asilo Nido Comunale</i> dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30 <i>Polizia Locale</i> dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 <i>Operai</i> dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 13.00

3. Organigramma della Committenza

Di seguito, in base a quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., si riportano i ruoli e le relative responsabilità identificate all'interno dell'azienda:

RUOLO PER LA SICUREZZA	NOMINATIVO
DATORE DI LAVORO	DOTT.SSA VALENTINA MERLO
R.S.P.P.	T.I.A.L. - ANDREA SUT
R.L.S.	IN ATTESA DI AVVENUTA NOMINA
MEDICO COMPETENTE	DOTT. SALVAREZZA PIERO LUIGI

4. Identificazione delle attività svolte e delle imprese oggetto del contratto

Nell'Allegato B sono riportati i dati delle imprese per la verifica dell'idoneità tecnica professionale.

Il comma 3-bis dell'art. 26, D. Lgs. 81/08, dispone che l'obbligo di redigere il D.U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e' superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da:

- rischio di incendio di livello elevato
- attività in ambienti confinati
- presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive
- presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Asilo Nido - Corso Italia civ. 131

Rif.to	Servizio Svolto	Periodicità	Continuità
A	Refezione ¹	Triennale	Dal lunedì al venerdì con orario da definirsi Dal 1° Settembre al 31 Luglio
B	Gestione della struttura, servizio educativo, ausiliario e pulizie ²	Triennale	Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30 Dal 1° Settembre al 31 Luglio

Attività di manutenzione³

Rif.to	Servizio Svolto	Periodicità	Continuità
C_A	Manutenzioni straordinarie (edili)	In relazione agli eventi	Durante il periodo di chiusura della struttura (sabato o periodo estivo) per non causare interruzione attività scolastica
C_B	Estintori	Semestrale	Durante l'orario di lavoro per la durata di ca. 1 ora
C_C	Impianti elettrici	Annuale, a chiamata su eventuali guasti	Durante il periodo di chiusura della struttura (sabato o periodo estivo) per non causare interruzione attività scolastica
C_D	Impianti termici	Annuale, a chiamata su eventuali guasti	
C_E	Impianti idraulici	Annuale, a chiamata su eventuali guasti	

N.B.: Per l'identificazione dell'impresa esecutrice dei servizi di cui sopra si rimanda allegato A ed al contratto di appalto di cui la presente è parte integrante.

Nota 1: Il Servizio di Refezione, oltre all'attività svolta all'interno dell'Asilo Nido, comprende le attività svolte all'interno del centro cottura principale, presso la scuola Materna/Elementare, il quale fornisce servizio di refezione ai seguenti plessi: Centro Diurno, Scuola Materna, Scuola Elementare di Borgo Fornari e centro socio educativo.

Nota 2: Per interventi di pulizia si intendono sia interni che esterni alla struttura, ivi compreso lo stralcio dell'erba.

Nota 3: Gli interventi una volta calendarizzati mantengono i giorni di svolgimento stabiliti per tutto l'anno scolastico. Alcuni di questi saranno svolti dal Comune di Ronco Scrivia o resteranno a capo dello stesso in quanto proprietario della struttura.

ELENCO IMPRESE CHE, ALLA DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE DUVRI, PRESTANO LAVORI E/O SERVIZI E CHE APPORTANO ALLA COMMITTENZA RISCHI INTERFERENZIALI**Impresa n. 1:**

Oggetto del contratto refezione e gestione centro cottura principale
Denominazione e ragione sociale **Dussmann S.r.l.**
Luogo di svolgimento dei lavori Rif.to A

Impresa n. 2:

Oggetto del contratto gestione asilo nido
Denominazione e ragione sociale **Da definirsi a seguito di gara di appalto**
Luogo di svolgimento dei lavori Rif.to B

5. Ambienti di lavoro / reparti

Di seguito riportiamo gli ambienti di lavoro e reparti dove le imprese possono transitare o lavorare nel corso della loro permanenza presso gli ambienti del Comune di Ronco Scrivia:

UNITA' LOCALE - ASILO NIDO

Edificio disposto su un piano fuori terra, accessibile direttamente dalla strada principale (c.so Italia); l'immobile è suddiviso nelle aree qui sotto riportate.

Piano Terra

Ambiente di Lavoro / Reparto		Impresa
1)	cucina	Rif.to A
2)	aule ludiche e ricreative	Rif.to B Personale del Comune di Ronco Scrivia
3)	zona nanna (n.ro 2)	Rif.to B Personale del Comune di Ronco Scrivia
4)	aula mensa	Rif.to A Rif.to B Personale del Comune di Ronco Scrivia
5)	dispensa	Rif.to A Rif.to B Personale del Comune di Ronco Scrivia
6)	spogliatoio e servizi igienici	Rif.to B Personale del Comune di Ronco Scrivia

L'accesso per fornitori e ditte può avvenire direttamente dall'esterno, senza inficiare l'accesso degli studenti.

Spazio Esterno

Cortile a cielo aperto, di pertinenza dell'asilo nido, utilizzato per attività ricreative degli utenti.

6. Processo di Valutazione dei Rischi da interferenze

Il processo per la valutazione dei rischi da interferenze consta delle seguenti fasi:

a) **Analisi dell'attività oggetto di contratto di forniture o d'opera**

- verifica dei requisiti tecnico-professionali e della rispondenza ai dettami previsti dal D. Lgs. 81/08 dell'impresa (si veda Allegato B);
- definizione del perimetro delle attività appaltate ovvero delle fasi operative che caratterizzano i lavori/servizi affidati all'interno dell'azienda a impresa appaltatrice ovvero lavoratore autonomo. Questa attività consente inoltre l'individuazione dei casi per i quali si possa ragionevolmente ritenere non essere presenti rischi interferenziali, individuati in:
 - ✓ le mere forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
 - ✓ i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità della Committente;
 - ✓ i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudo, ecc., anche effettuati presso la Committente;
 - ✓ i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni (non necessariamente consecutivi), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

b) **Valutazione delle interferenze**

Valutazione preliminare ad opera del Servizio di Prevenzione e Protezione della Committente circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del contratto.

c) **Predisposizione del DUVRI**

Individuazione delle misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze. Le direttrici secondo cui l'Azienda si muove per ottenere una significativa riduzione del rischio da interferenze sono:

- ✓ sfasamento spaziale delle attività interferenti;
- ✓ sfasamento temporale delle attività interferenti;
- ✓ gestione del rischio di interferenza mediante misure di prevenzione e protezione individuali o collettive, apprestamenti, procedure organizzative di coordinamento relative all'uso comune di mezzi e servizi, infrastrutture e attrezzature.

In analogia a quanto previsto nel codice dei contratti, relativamente ai lavori, è fatto obbligo al Fornitore di presentare proposte integrative al D.U.V.R.I. ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, proposte che naturalmente dovranno essere oggetto di valutazione da parte della Committente.

d) Attuazione del DUVRI (a fronte dell'affidamento del contratto)

Cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto e coordinamento dei relativi interventi per l'eliminazione ovvero, ove ciò non è possibile, la riduzione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione della fornitura o dell'opera. Se durante l'espletamento dell'attività commissionata si manifestasse la presenza di rischi non identificati in via preliminare, anche su proposta del Fornitore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, il D.U.V.R.I. sarà aggiornato mediante individuazione delle misure migliorative.

Qualora la Committente lo ritenesse opportuno potrà richiedere al Fornitore la compilazione, all'atto dell'esecuzione del contratto, di un "verbale di cooperazione e coordinamento", Allegato A al presente.

Il verbale consta delle seguenti parti:

- disposizioni di sicurezza che le imprese esecutrici ovvero i lavoratori autonomi si impegnano ad adottare;
- individuazione, ad opera delle imprese esecutrici dei lavori ovvero dei lavoratori autonomi, di eventuali misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle regolamentate nei, connesse alle interferenze venutasi a creare in relazione alla sovrapposizione di più attività.

La sottoscrizione del verbale rappresenta l'attestazione della conformità della procedura aziendale messa in atto per la gestione dei contratti all'interno della Comune di Ronco Scrivia nel rispetto degli adempimenti normativi e l'accettazione ad opera delle parti delle disposizioni in esso contenute.

7. Metodologia di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze

Ciascuna delle attività è caratterizzata da specifiche fasi operative, dalle quali possono derivare rischi da interferenza per i dipendenti della Committente.

L'interferenza si crea nel momento in cui due o più lavorazioni vengano effettuate nello stesso contesto ambientale da parte di personale facente capo a Datori di Lavoro diversi, che si tratti di Committente/Fornitore o di più Fornitori.

La valutazione del rischio di cui al presente D.U.V.R.I. prevede l'individuazione a priori delle interferenze tra le attività oggetto del Contratto di appalto e l'organizzazione e l'ambiente di lavoro della Committente, in base al piano dei lavori da concordare ed alle caratteristiche del contesto ambientale in cui vengono svolte le attività.

Nel presente D.U.V.R.I. si valutano ed identificano i rischi derivanti dalle interferenze e si provvede ad identificare ed adottare le misure di prevenzione e protezione sia per controllare e vigilare le situazioni di interferenza, sia per eliminare o mitigare i rischi derivanti dalle interferenze stesse.

A fronte dei rischi di interferenza identificati nel presente documento vengono definite le misure specifiche di prevenzione alla tabella del capitolo 10.

8. Fattori di rischio presenti nelle aree lavorative

Negli ambienti di lavoro di pertinenza dalla Comune di Ronco Scrivia sono presenti i sotto-elencati fattori di rischio e i conseguenti rischi potenziali:

AREE DI LAVORO IN AMBIENTI INTERNI

Luoghi di lavoro	Protezione dai fulmini	A norma
	Impianti elettrici	A norma
	Atmosfere esplosive	A norma
	Condizioni microclimatiche	n.p.
	Illuminazione	A norma
Agenti biologici	Agenti biologici classificati	n.p.
	Microrganismi geneticamente modificati	n.p.
	Organismi geneticamente modificati	n.p.
	Colture cellulari potenzialmente patogene	n.p.
	Materiale biologico potenzialmente infetto di origine umana o animale	n.p.
	Allergeni di origine biologica	n.p.
Sostanze pericolose	Agenti chimici	n.p.
	Agenti cancerogeni e mutageni (cat. 1 e 2)	n.p.
	Gas tecnici e/o medicali	n.p.
Agenti fisici	Rumore	Leq < 80 dB(A)
	Ultrasuoni, infrasuoni	n.p.
	Vibrazioni	n.p.
	Campi elettromagnetici	n.p.
Macchine e attrezzature di lavoro	Macchine	n.p.
	Attrezzature manuali e portatili	Presenti
	Apparecchi per il sollevamento di carichi (transpallets)	n.p.
	Apparecchiature elettriche	Presenti
	Attrezzature munite di videoterminali	Presenti
Altri fattori di rischio	Movimentazione dei carichi	n.c.
	Fattori psicofisici di disagio	n.c.
	Rischio incendio	Medio

n.p. = rischio non presente o non suggestionante per le interferenze

n.c. = non classificabile e comunque non dipendente dalla Committenza

9. Fattori di rischio presenti nelle aree lavorative ed individuazione delle possibili interferenze tra le imprese

Uff. Servizi Sociali - Asilo nido

Rif.to	Servizio Svolto	Fattori di Rischio Presenti nell'Area di Lavoro	Possibili Interferenze
A	Refezione Preparazione Alimenti	Scivolamenti, cadute da livello, incendio, urti, ustioni	- Durante operazioni di preparazione dei pasti nel centro cottura comunale
B	Gestione della struttura, servizio educativo, ausiliario e pulizie	Scivolamenti, cadute da livello, incendio, urti	- Attività di collaborazione con il personale della cooperativa (il personale comunale è in distacco funzionale presso la struttura).

10. Individuazione delle interferenze tra le attività e delle misure specifiche da adottare

Nella tabella qui di seguito si analizzeranno le specifiche interferenze apportate dalle Imprese e le misure di prevenzione e protezione da adottare durante l'esecuzione degli appalti.

Fasi durante le quali si possono verificare interferenze	
1)	Refezione
2)	Servizio Educativo e Ausiliario
Misure di prevenzione e protezione	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ informazione ai lavoratori della committenza sui possibili rischi da interferenze con le imprese esterne ▪ riunione preventiva di coordinamento tra la committenza e l'impresa ▪ si dovrà provvedere ad attuare un coordinamento con gli operatori presenti nell'area ▪ obbligo d'uso dei DPI (nei casi previsti) per i lavoratori dell'impresa esecutrice ▪ nei limiti del possibile le operazioni dovranno essere svolte con sfasamento temporale e speciale dell'attività nei confronti della committenza e dei possibili avventori ▪ le attività di manutenzione dovranno essere sospese qualora ve ne sia necessità o vi sia presenza di personale non autorizzato nell'area oggetto dei lavori ▪ vigilanza da parte del responsabile dei lavori sulla corretta applicazione delle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori dell'impresa ▪ richiesta all'impresa di presa visione e accettazione dell'allegato B del presente documento ▪ comunicazione da parte dell'impresa di eventuali anomalie o situazioni di pericolo riscontrate ▪ divieto di utilizzo per l'impresa delle attrezzature di lavoro della Committenza, previa autorizzazione scritta dalla stessa 	

11. Misure generali per il governo dei rischi interferenziali

Sulla base dell'analisi delle attività oggetto del Contratto e delle modalità di svolgimento delle stesse, tenuto conto che:

- l'impresa, nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative si impegna ad attuare tutti i comportamenti e le azioni necessarie, nonché utilizzare tutti i sistemi di prevenzione e protezione individuali e collettivi atti a garantire un pieno adempimento degli stessi obblighi di prevenzione e sicurezza nei confronti di persone, cose ed ambiente della Committente, eliminando ovvero riducendo al minimo i rischi derivanti dalla propria attività e le interferenze della stessa con quella della Committente e di eventuali altre imprese presenti;
- l'impresa si impegna a far rispettare al proprio personale ed alle persone del cui operato si avvale tutte le regole interne stabilite dalla Committente:
 - le procedure previste per il controllo degli accessi nonché tutte le limitazioni relative ad eventuali zone ad accesso controllato e/o protette come da normativa interna;
 - le norme di comportamento da tenere in caso di emergenza, quali esposte nelle apposite bacheche;
- **l'impresa si impegna a far rispettare al proprio personale ed alle persone del cui operato si avvale tutti i comportamenti da tenersi nello svolgimento delle lavorazioni nei locali in cui si svolgono i lavori oggetto del contratto, quali a titolo non esaustivo:**
 - ✓ non ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza,
 - ✓ non abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte di potenziale pericolo per il luoghi di transito, o non lasciare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, segnalare la presenza del pericolo e interdire il passaggio a terzi,
 - ✓ non utilizzare abusivamente materiali e/o attrezzature della Committente,
 - ✓ l'interdizione dei locali o degli spazi di lavoro,

Nel caso in cui durante l'espletamento dell'attività commissionata si manifestasse la presenza di rischi non identificabili in via preliminare, in relazione ai contratti tipici determinati dalla Committente e dall'impresa (od eventualmente dovuti alla presenza di altre Imprese), ***l'impresa nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative si impegna ad effettuare la valutazione dei rischi e l'indicazione delle misure di eliminazione degli stessi in contraddittorio con la stessa Committente e/o le eventuali altre Imprese mediante la stesura del "Verbale di coordinamento"***.

Altresì l'impresa dovrà trasmettere tutte le osservazioni ed integrazioni al presente documento dopo aver effettuato il sopralluogo nei vari siti oggetto di appalto e dopo aver preso atto delle situazioni operative presenti in ciascun contesto di rischio.

12. Gestione degli incidenti e delle emergenze

Qualsiasi anomalia, incidente, infortunio o situazione di emergenza che venisse a determinarsi – anche in area di cantiere se questo è posto in contiguità con le attività della committenza – deve venire tempestivamente segnalata al personale addetto alla gestione della struttura al fine di consentire l'attivazione delle opportune procedure di intervento, fermo restando l'obbligo per il personale dell'Impresa di adoperarsi – nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione – per la riduzione al minimo dei danni. Inoltre dovrà essere comunicato al Comune di Ronco Scrivia eventuali anomalie riscontrate o incidenti al fine di operare le idonee attività di manutenzione e servizio.

L'Impresa provvederà con propri mezzi e personale adeguatamente formato all'attuazione delle misure di protezione in caso di incidente o di emergenza in area di cantiere interdetta al personale della Comune di Ronco Scrivia.

I lavoratori dell'Impresa che operano in aree in cui sono in svolgimento le attività lavorative della committenza devono in caso di allarme sospendere immediatamente le loro attività, mettere in sicurezza le proprie attrezzature e abbandonare prontamente l'area interessata dall'evento seguendo le norme di comportamento vigenti nell'edificio e le istruzioni impartite dal personale addetto alla gestione delle emergenze. Alle stesse imprese sono consegnati degli opuscoli informativi sui comportamenti da tenere e sulle modalità di evacuazione da adottare in caso di emergenza.

13. Costi della sicurezza

In relazione a quanto esposto nei paragrafi di cui sopra, allo stato attuale l'adozione di disposizioni per la sicurezza possano generare i seguenti costi per la sicurezza:

Categoria/Descrizione	UM	Quantità	Durata	Prezzo €	Totale €
Informazione e formazione del personale	cad.	3	4h	38,00	456.00
Attuazione dei piani di sicurezza, DUVRI, etc. (es. D.P.I., segnaletica, delimitazioni, etc.)	A corpo	-	-	-	500.00
Oneri della sicurezza:				€ 956.00	

Eventuali costi non previsti nel presente documento saranno valutati nelle successive revisioni.

14. Altre informazioni

I servizi igienici presenti all'interno della struttura sono a disposizione del personale delle maestranze esterne per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

Genova (GE), li 10 Aprile 2017

Il Datore di Lavoro
(Dott.ssa Valentina Merlo)

In collaborazione con

Il R.S.P.P.
(T.I.A.L. Andrea Sut)

Per accettazione

Il Responsabile dell'Appalto
(_____)

Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali

Ai sensi del D.L. 81/08

Azienda Committente:



COMUNE DI SANT'OLCESE

Azienda Appaltatrice:

Oggetto Appalto:

Gestione dell'Asilo Comunale di Sant'Olcese "L'orsacchiotto" per il periodo dal 1 Settembre 2017 al 31 agosto 2021

Il presente documento deve essere allegato al contratto di appalto

INDICE

Normativa.....	4
1. PREMESSA	8
2. DATI IDENTIFICATIVI DELLE AZIENDE	8
3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	9
RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITA' INTERFERENZIALI.....	10
MATRICE ASIMMETRICA	12
MISURA E VALUTAZIONE	12
Costi della sicurezza relativi le misure da apprestare per ridurre i rischi di tipo interferenziale attività ausiliarie mensa e pulizia	15
4. FIGURE DI RIFERIMENTO	16
Azienda Committente: Comune di Sant'Olcese	16
Azienda Appaltatrice:	16
Azienda Appaltatrice (responsabile della mensa): Ditta Dussmann	17
5. DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO	18
6. VIE DI USCITE	18
7. MISURE DI EMERGENZA	18
8. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' SVOLTA IN AZIENDA DALL'IMPRESA APPALTATRICE	18
Agenti chimici e biologici.....	18
9. VERBALE SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L'AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE	19
10. PROGRAMMA DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI	19

I GESTIONE DEL DOCUMENTO

Responsabilità:

Responsabile del servizio: Dott.

Approvazione:

Comune di Sant'Olcese

	FIRMA	DATA
Domenico Finocchietti		

Presenza Visione:

Azienda Appaltatrice responsabile della gestione del Nido

	FIRMA	DATA

Presenza Visione:

Azienda Appaltatrice responsabile della refezione scolastica (Ditta Dussman)

	FIRMA	DATA

II LISTA DELLE REVISIONI

Revisione	Data
1	20/04/2017
2	
3	
4	
5	

Normativa

CODICE CIVILE

Art. 1655 Nozione

L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Art. 26 D.Lgs. 81/08 come modificato dalla Legge 98 del 09/08/2013

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze

ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortuni e malattie professionali di cui all'art. 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, in proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o di attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione sottoscritta per accettazione dall'esecutore integra gli atti contrattuali

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418

del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare, ove ciò non sia possibile ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e data di assunzione.

.Definizioni

- ∞ **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- ∞ **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- ∞ **Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.
- ∞ **Lavoratore subordinato:** colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 3 DPR 547/55, art. 3 DPR 303/56).
- ∞ **Lavoratore dipendente:** è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- ∞ **Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- ∞ **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- ∞ **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

1. PREMESSA

Il presente documento viene redatto in applicazione al comma 3-ter dell'art. 26 del d.l. 81/08 così come integrato dal D.L. 106/09

Le figure che intervengono nell'esecuzione del contratto di cui al presente documento sono:

Ditta appaltante: Comune di Sant'Olcese che redige il presente documento in qualità di Datore di lavoro redige il presente Documento

Ditta ove si svolge il servizio: Asilo Nido Comunale di Sant'Olcese "L'orsacchiotto"

Prestatrice di servizio (esecutrice):

- Ditta appaltatrice responsabile della gestione dell'Asilo Nido che sottoscrive il presente Documento per presa visione
- Ditta appaltatrice responsabile della refezione scolastica dell'Asilo Nido che sottoscrive il presente Documento per presa visione

2. DATI IDENTIFICATIVI DELLE AZIENDE

Committente	
Ragione Sociale	Comune di S.Olcese
Indirizzo	Piazza Marconi 40
Recapiti Telefonici	0107267111
Partita Iva e Codice Fiscale	00620570101

Appaltatore responsabile della gestione del Nido	
Ragione Sociale	
Indirizzo	
Recapiti Telefonici	
Partita Iva e Codice Fiscale	

Ditta responsabile della refezione scolastica (per presa visione)	
Ragione Sociale	Dussmann Service srl
Indirizzo	Via Papa Giovanni XXIII 4 Capriata S. Gervasio (BG)
Recapiti Telefonici	02 91518
Partita Iva e Codice Fiscale	00124140211

3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione dell'Asilo Nido Comunale di Sant'Olcese "L'orsacchiotto".
Lo stesso comprende le seguenti prestazioni:

- (1) il coordinamento pedagogico e didattico;
- (2) il servizio educativo;
- (3) i servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione all'interno dei locali adibiti al servizio, con esclusione delle cucine;
- (4) la manutenzione ordinaria di tipo riparativo dei locali, degli arredi e delle attrezzature;

Il servizio di asilo nido del Comune di Sant'Olcese è funzionalmente organizzato e autorizzato per accogliere n. 30 bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi.

La preparazione dei pasti avviene tramite la cooperativa Dussmann presso i locali cucina presenti presso il nido stesso.

La cooperativa responsabile del presente appalto provvede, tramite il proprio personale ausiliario, a porzionare e distribuire i pasti agli alunni dell'Asilo Nido.

Sono possibili interferenze con il personale della cooperativa che gestirà il nido e il personale della Ditta responsabile della preparazione dei pasti (interferenze presenti solo durante la distribuzione dei pasti).

Il servizio viene erogato, di norma, per un periodo di undici mesi, con inizio il 1° settembre e termine il 31 luglio, dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali e i periodi di sospensione in occasione delle festività natalizie e pasquali, per un massimo di dieci giorni lavorativi.

Ogni giorno di apertura dell'asilo nido il servizio è essere assicurato per almeno 10 ore consecutive a partire dalle ore 7,30 garantendo comunque la custodia dei bambini anche in caso di ritardo da parte delle famiglie rispetto all'orario di chiusura.

Il servizio prevede, di norma:

- (a) L'ingresso al nido dalle ore 7,30 alle ore 9,30;
- (b) Lo svolgimento delle attività didattiche e ludiche programmate fino alle ore 10,30, quindi igiene dei bambini in preparazione del momento del pranzo;
- (c) la porzionatura e lo scodellamento dei pasti, eventuale ritiro dei buoni mensa e comunicazione del numero dei pasti alla cucina. Il personale del nido deve assistere i bambini in funzione delle diverse esigenze connesse all'età degli stessi per tutta la durata del pranzo. Il personale, sia educativo che ausiliario, deve garantire la massima attenzione e vigilanza durante il momento del pasto dei bimbi e consumare il proprio pasto in orario differenziato;
- (d) Dalle ore 13,00-13,30 alle ore 14,30-15,00, fatte salve le esigenze individuali, è previsto il momento di riposo;
- (e) Dalle ore 14,30-15,00 inizia il "risveglio", accompagnato dalla merenda a da momenti di gioco libero, in attesa dell'uscita prevista tra le ore 16 e le ore 17,30 per i bambini con

- frequenza full-time e dalle ore 12,30 alle ore 13,30 per i bambini con frequenza part-time;
- (f) Il personale educativo dovrà essere presente al nido in maniera da assicurare sempre il seguente rapporto educatore/bambino: 1/5 fino ai 12 mesi, 1/7 fino ai 24 mesi, 1/10 fino ai 36 mesi;
 - (g) Il personale di supporto, che dovrà essere almeno un collaboratore addetto ai servizi generali, dovrà essere presente al nido in relazione alla frequenza dei bambini e tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio dichiarate nel progetto organizzativo;
 - (h) Nell'asilo dovranno comunque essere presenti almeno due operatori, anche nei momenti di minima presenza degli utenti;
 - (i) Per tutto il periodo di apertura del nido deve essere presente almeno un educatore in possesso della certificazione attestante l'idoneità a praticare la cosiddetta "manovra antisoffocamento";
 - (j) Il servizio educativo deve prevedere momenti di "osservazione" di ciascun bambino e la compilazione delle schede individuali con l'annotazione dei progressi e di qualsiasi altra informazione utile;
 - (k) Deve essere quotidianamente esposto il menù consumato e, per ciascun bambino, l'informazione relativa al gradimento e al consumo;
 - (l) Al momento dell'entrata e dell'uscita l'educatore di riferimento deve garantire al genitore un piccolo spazio per l'interscambio delle informazioni relative al bambino;
 - (m) Ai bambini deve essere garantito il costante mantenimento di un buon livello igienico e di pulizia, praticando il cambio ogniqualvolta se ne presenti la necessità, oltre i momenti a ciò dedicati;
 - (n) I locali dell'asilo nido devono trovarsi in perfetto stato di pulizia prima dell'ingresso dei bambini. Le opere di pulizia dovranno ripetersi nel momento di riposo dei bambini e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in funzione delle attività svolte.
 - (o)

RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITA' INTERFERENZIALI

La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire come rischio il prodotto della probabilità di accadimento (P) per la gravità del danno (D) atteso:

$$R = P * D$$

La definizione della Scala di Probabilità fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra probabilità che si verifichi l'evento indesiderato tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni che comportano i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

STIMA DELLA **PROBABILITA'** DI ACCADIMENTO

PROBABILITA'	GIUDIZIO	DEFINIZIONI E CRITERI (secondo BS 8800:2004)
MI (1)	Molto improbabile	Durante la vita lavorativa di una persona la <u>probabilità di accadimento dell'evento è inferiore all'1%</u>
I (2)	Improbabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona <u>una volta durante la sua vita lavorativa</u>
P (3)	Probabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona <u>una volta ogni cinque anni</u>
MP (4)	Molto probabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona almeno <u>una volta ogni sei mesi</u>

STIMA DELLA GRAVITA' DEL **DANNO**

DANNO	GIUDIZIO	ESEMPI DI CATEGORIA DI DANNO (secondo BS 8800:2004)	
DL (1)	Danno Lieve	SALUTE	Fastidio, irritazione (es. mal di testa); Malattia temporanea comportante disagio
		SICUREZZA	Ferite superficiali; piccoli tagli e abrasioni; irritazione agli occhi causata da polvere
DM (2)	Danno Moderato	SALUTE	Perdita parziale dell'udito; dermatiti; asma; disturbi agli arti superiori; malattie comportanti inabilità minori permanenti
		SICUREZZA	Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni; piccole fratture
DG (3)	Danno grave	SALUTE	Grave malattia mortale; grave inabilità permanente
		SICUREZZA	Lesioni mortali; amputazione; lesioni multiple; gravi fratture

MATRICE ASIMMETRICA

		<u>DANNO</u>				
		Danno Lieve		Danno Moderato		Danno grave
PROBABILITA'	Molto improbabile	Rischio Molto Basso	Rischio Molto Basso	Rischio Molto Basso	Rischio Molto Basso	Rischio Alto
	Improbabile	Rischio Molto Basso	Rischio Medio	Rischio Medio	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto
	Probabile	Rischio Basso	Rischio Alto	Rischio Alto	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto
	Molto probabile	Rischio Basso	Rischio Alto	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto	Rischio Molto Alto

MISURA E VALUTAZIONE

CATEGORIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE DI TOLLERABILITA'
Rischio Molto Basso	RISCHIO ACCETTABILE
Rischio Basso	RISCHI CHE DEVONO ESSERE RIDOTTI FINO A RISULTARE TOLLERABILI O ACCETTABILI
Rischio Medio	
Rischio Alto	
Rischio Molto Alto	RISCHIO INACCETTABILE

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B. deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame. A tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidente di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

Definiti la Probabilità (P) e la Gravità del Danno (D) il Rischio (R) viene calcolato con la formula $R=P \cdot D$ e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del danno e in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

Documento Unico di Valutazione dei rischi Appalto

Ai sensi del art. 26 D.L. 81/08

	4	4	8	12	
P	3	3	6	9	
Probabilità	2	2	4	6	
	1	1	2	3	
		1	2	3	D
					Danno

In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra e quelli minori le posizioni in basso a destra con tutta una serie di disposizioni intermedie. Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi da adottare. Tale priorità è facilmente identificata dalla rappresentazione numerica e cromatica

R > 6 Azioni correttive immediate

4 > R < 6 Azioni correttive da programmare con urgenza

R < 3 Azioni correttive/migliorative da programmare nel medio e breve termine

L'attività oggetto dell'appalto verrà svolta in contemporanea alla normale attività lavorativa. I rischi derivanti dalla contemporaneità delle operazioni riguardano essenzialmente gli aspetti di seguito schematizzati:

Documento Unico di Valutazione dei rischi Appalto

Ai sensi del art. 26 D.L. 81/08

Attività di trasporto di pasti caldi, distribuzione e scodellamento dei pasti

Attività	Personale Interessato	Rischio	Misure di eliminazione interferenza	P*	D=	R
Predisposizione pasti Consequente presenza residui di cibo sul pavimento	Ditta responsabile mensa Ditta appaltatrice gestione nido	Scivolamento caduta	Utilizzo calzature adeguate (personale ditta responsabile mensa)	2	2	4
Porzionatura e distribuzione pasti	Utenti/educatori ed ausiliari/ appaltante	Ustione accidentale dovuta allo sversamento dei cibi	Misure procedurali: Distribuzione delle porzioni progressiva (mai più di due piatti alla volta), verifica della temperatura di minestre e cibi (non deve essere ustionante) Controllo da parte delle educatrici che i bambini siano seduti e tranquilli (ditta appaltatrice responsabile del nido)	2	2	4
Porzionatura e distribuzione pasti	Utenti/personal e docente ed ausiliario/ appaltante	Scivolamento dovuto a sversamento cibi sul pavimento, urto accidentale con banchi sedie ed arredi	2 Utilizzo di calzature antisdrucchiolo da parte del personale che effettua lo scodellamento. Segnalazione da parte degli insegnanti di eventuali sversamenti, pulizia immediata del pavimento e temporaneo inutilizzo dell'area (fino ad asciugatura	2	2	4

Costi della sicurezza relativi le misure da apprestare per ridurre i rischi di tipo interferenziale attività ausiliarie mensa e pulizia

I costi della sicurezza sono relativi **esclusivamente** ai rischi di tipo interferenziale e relativi all'appalto.

Tali interventi possono essere individuati in:

- Cartellonistica supplementare (interdizione di aree nel corso delle pulizie) € 100,00
- Formazione e aggiornamento € 400,00 annue
- Partecipazione alle riunioni di ordinamento (4 ore annue) € 300,00

Interferenze con personale del comune

Non sono presenti interferenze con il personale comunale.

Sono possibile interferenze tra la ditta responsabile del servizio mensa e la ditta che gestisce il nido presso i locali della cucina.

4. FIGURE DI RIFERIMENTO

Azienda Committente: Comune di Sant'Olcese

Referente aziendale	Dott. Domenico Finocchietti
Datore di lavoro	Arch. Stefano Bertoto
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott. ssa Laura Bocca
Medico del Lavoro	Dott. Pierluigi Salvarezza
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

Non vengono indicati gli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso del Comune in quanto lo stesso non ha disponibilità giuridica presso i locali ove si svolge l'appalto

Azienda Appaltatrice:

Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico del Lavoro	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

Addetti antincendio:

- _____
- _____

Addetti primo soccorso:

- _____
- _____

Azienda Appaltatrice (responsabile della mensa): Ditta Dussmann

Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico competente	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

Addetti squadra antincendio

- ✓ _____
- ✓ _____

Addetti primo soccorso

- ✓ _____
- ✓ _____

5. DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

La struttura è situata in Via Fratelli Cervi, 2, in località Manesseno
Si tratta di un edificio in un unico piano a rischio incendio MEDIO. Ristrutturazione ed adeguamento alle normative antincendio sono appena state terminate. In attesa di presentazione SCIA ai Vigili del Fuoco
La struttura è così strutturata:

Piano terra

Ingresso, lavanderia, servizi, aule gioco/pasto/nanna. In altra ala sempre situata a piano terra ma con accesso separato si trova la cucina ed i locali ad essa asservita
L'edificio è dotato di:

- Estintori,
- Segnaletica di emergenza.

6. VIE DI USCITE

.La vie di uscita sono sufficienti ed adeguate

7. MISURE DI EMERGENZA

La ditta appaltatrice è tenuta a redigere il piano di emergenza per la struttura e di garantire gli addetti formati per la gestione delle emergenze.

Il piano di emergenza andrà condiviso con la ditta che effettua il servizio mensa. Il Comune mette a disposizione le planimetrie di emergenza che sono affisse all'interno della struttura

8. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' SVOLTA IN AZIENDA DALL'IMPRESA APPALTATRICE

Agenti chimici e biologici

Per lo svolgimento delle prestazioni relative alle operazioni di pulizia dei locali, i materiali di consumo e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio sono messi a disposizione dall'impresa appaltatrice, che garantisce materiali di consumo inerti, asettici, e che non intacchino minimamente la colorazione e/o le caratteristiche originarie dei materiali.

Il materiale igienico sanitario di consumo (sapone liquido, carta igienica, carta asciugamani, sacchetti igienici) dovrà altresì essere fornito dall'impresa appaltatrice.

Il materiale di consumo, per le pulizie e quello igienico sanitario deve essere scelto con particolare attenzione a criteri ecologicamente preferibili (si vedano i criteri ambientali minimi del PAN GPP). Deve essere documentata la composizione dei prodotti, preferibilmente con certificazioni (Ecolabel, ICEA, etc), con riferimento ad almeno il 30% del totale del materiale di consumo impiegato.

La ditta utilizzerà nell'ambito delle operazioni di pulizia prodotti che non rappresentano rischi per gli utenti. Gli esiti della valutazione del rischio, qualora questo non sia nullo, dovranno essere comunicati al Comune

9. VERBALE SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L'AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Data incontro: __/__/____

Presenti (comitato di coordinamento):

Esiti (specificare in particolare formazione, dpi, linea di comando):

10. PROGRAMMA DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI

ALLEGATI